

**TRIBUNALE DI TRANI**  
**Sezione Civile/ Area Commerciale crisi d'impresa**

*La Giudice delegata*

nel procedimento per conferma di misure protettive e concessione delle misure cautelari, rubricato al n. [REDACTED] R.G.V.G. promosso da

[REDACTED]  
[REDACTED] il patrocinio dell'avv. Monica Mandico;

visti gli artt. 18 e ss. C.C.I., a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 26.2.2026, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in cancelleria in data [REDACTED] la società ricorrente ha chiesto la conferma per la durata di centoventi giorni delle seguenti misure protettive già provvisoriamente efficaci ( inibizione a a) acquisizione di diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore; b) promozione e/o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; c) proposizione di ricorsi per ingiunzione ed intimazione di pagamento; d) proposizione di istanze di liquidazione giudiziale, la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; f) facoltà di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza e sospendere le linee di credito; ciò avuto particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i creditori finanziari ).

Nel ricorso introduttivo la Società ricorrente ha dichiarato di aver avuto accesso alla composizione negoziata della crisi, ai sensi dell'art. 17 C.C.I.I., e che la richiesta di misure protettive ha la finalità di rendere possibile la prosecuzione delle trattative con i creditori ai fini della soluzione della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico finanziario in cui si trova imputabile a fattori esogeni ( crisi del settore moda). In particolare, ha rappresentato di avere un'esposizione debitoria significativa nei confronti degli istituti di credito e di voler sanare i debiti mediante riorganizzazione del modello produttivo. Oltre alle produzioni obbligatorie previste dall'art. 19 co. 2 CCII è stata acquisita la relazione dell'esperto recante informativa sull'esito del *test* pratico, sulla regolarità e congruenza della documentazione contabile, sull'esistenza di concrete prospettive di risanamento, sulla funzionalità delle misure richieste ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative, sull'individuazione delle parti

nei cui confronti le misure produrranno i loro effetti. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati all'esperto e a tutti i creditori inseriti in elenco, stante la efficacia generalizzata delle misure richieste.

Si sono costituiti i seguenti creditori: [REDACTED] ha aderito alla richiesta di misure protettive; [REDACTED] si sono opposte alla conferma delle misure protettive, atteso che il risanamento appare *prima facie* manifestamente improbabile; [REDACTED] [REDACTED] si è opposta alla concessione delle misure protettive in ragione del sacrificio delle ragioni creditorie.

All'udienza del 26.2.2026 la società ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda e, a seguito delle deduzioni svolte dai creditori bancari nelle rispettive memorie di costituzione, ha chiesto, altresì disporsi l'inibizione dell'escussione delle garanzie prestate dal Fondo PMI (ex L. 662/96 - Mediocredito Centrale). I creditori comparsi si sono riportati agli scritti difensivi opponendosi alla concessione della misura cautelare richiesta.

Sussiste la competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo, la Società ricorrente, il proprio centro di interessi principali in Molfetta, luogo che, fino a prova contraria, si presume coincidente con la sede legale.

Come noto, la ratio delle misure protettive introdotte dagli artt. 6 e ss. D.L. 118/2021 ed attualmente contenute negli artt. 18 e ss. CCII è quella di cristallizzare, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, la situazione esistente al momento in cui vengono intraprese le trattative, sì da agevolare il positivo esito. L'istituto - che non è una nuova procedura concorsuale - è volto al risanamento della crisi d'impresa mediante l'instaurazione di trattative tra il debitore e i creditori, agevolate dalla presenza di un terzo, l'esperto, che facilita la conclusione di un accordo. Le misure in questione, pur producendo automaticamente i loro effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell'accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, non operano *ex lege*, necessitando del successivo intervento dell'autorità giudiziaria, chiamata a confermarle.

Il potere di conferma/revoca del giudice ha ad oggetto le misure indicate nell'art. 18, comma 1, CCII, secondo cui, dal giorno della pubblicazione dell'istanza, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore.

Alle misure previste nei succitati commi, si aggiungono poi le misure c.d. “cautelari”, di natura atipica che non hanno un contenuto predeterminato, tanto che l’art. 19 CCII fa riferimento a tutti quei “*provvedimenti cautelari (...) necessari per condurre a termine le trattative*”.

La natura cautelare del presente procedimento, confermata dal rinvio agli artt. 669 bis e ss c.p.c., impone la verifica del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il *fumus boni iuris* consiste nell’accertamento della condizione oggettiva che consente all’imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, vale a dire l’esistenza di uno stato di crisi e di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzata sì, purché sempre reversibile, tale cioè da rendere tuttora perseguibile, secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità), il risanamento (in tal senso, cfr. Trib. Avellino, 30.10.2023). La valutazione delle prospettive di risanamento è rimessa *in primis* alla valutazione dell’esperto, il quale avvia le trattative solo quando ritiene che esse siano concrete e possano essere dunque discusse con le parti interessate a darvi corso (art. 17 quinto comma C.C.I.I.) In caso di accesso alle misure protettive le verifiche compiute dall’esperto sono quindi rimesse anche al vaglio del Tribunale, che non basa il proprio giudizio esclusivamente sulla dichiarazione dell’imprenditore in merito alla perseguibilità del risanamento sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, ma è chiamato ad acquisire un motivato parere dell’esperto (art. 19 co. 4 CCII), nonché a valutarne la congruità e coerenza logica sulla base di precisi riscontri estrinseci, potendo anche provvedere in casi di insuperabile incertezza alla nomina di un ausiliario.

Il sindacato giudiziale, da compiersi in via sommaria tenuto conto delle caratteristiche dell’accertamento cautelare, deve basarsi: a) sugli esiti del *test* pratico, finalizzato a valutare in via preliminare la complessità del risanamento sulla base di un indice di riferimento dato dal rapporto “*fra il debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare annuo dei flussi a servizio del debito*”, nonché a stabilire, di conseguenza, la tipologia degli interventi da compiere per raggiungere nuovamente l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale; b) sul piano di risanamento predisposto dall’imprenditore in base alla lista di controllo messa a sua disposizione, la cui produzione in giudizio, sia pure sotto forma di mero progetto, è oggi prevista sin dall’avvio della procedura; c) sull’analisi di coerenza effettuata dall’esperto, consistente nella vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica, ovvero in ultima analisi in un’attestazione di veridicità dei dati contabili forniti dall’imprenditore e di fattibilità del piano. In altre parole, la strategia di risanamento proposta dall’imprenditore deve essere coerente con i risultati del test pratico e verificabile sulla scorta di elementi concreti, quali possono essere,

ad esempio, i risultati della gestione o gli impegni e le garanzie eventualmente assunti da terze parti interessate.

Nella fattispecie in esame non vi sono dubbi circa la ricorrenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata: da un lato vi è quello soggettivo, ovvero la qualifica di imprenditore della società ricorrente, dall'altro quello oggettivo, ovvero la condizione di insolvenza in cui versa la società, essendo i flussi di cassa temporaneamente e strutturalmente insufficienti ad assicurare il regolare pagamento dell'ingente massa passiva.

Appare sussistere anche il *fumus boni iuris*. L'esperto, nel proprio parere depositato il 24.2.2026, ha esaminato le linee guida del piano di risanamento proposto dalla società, rappresentando le criticità derivanti dal test paratrico, fornendo, al contempo, un giudizio positivo, seppur preliminare e provvisorio, sulla fattibilità e sostenibilità del piano.

Nelle proprie conclusioni, l'esperto ha affermato che *“le misure protettive richieste siano funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative attualmente in corso, restando ferma la possibilità di integrazione o aggiornamento del piano ove ciò si rendesse necessario nel prosieguo della procedura.”*.

Sulla base delle informazioni fino a questo momento a disposizione e della relazione dell'esperto, sussiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento ed è perciò possibile affermare che le misure protettive siano strumentali al buon esito delle trattative già avviate e che, in ipotesi di una loro revoca, i negoziati potrebbero essere inficiati da iniziative individuali dei creditori così precludendo il piano di risanamento.

L'inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, sui beni ed i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, impediscono ai creditori di acquisire “vantaggi” processuali e sostanziali nella composizione negoziata, permettendo alla società di proseguire nelle trattative senza il pericolo che iniziative individuali compromettano l'equilibrio dei rapporti tra le parti. Per i motivi sopra esposti, devono ritenersi adeguate e funzionali al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa le misure protettive semi-automatiche di cui all'art. 18, CCII, che pertanto devono essere confermate, così come i relativi effetti automatici ai sensi dei commi 4 e 5 della citata disposizione.

L'inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, sui beni ed i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, impediscono ai creditori di acquisire “vantaggi” processuali e sostanziali nella composizione negoziata, permettendo alla società di proseguire nelle trattative senza il pericolo che iniziative individuali compromettano l'equilibrio dei rapporti tra le parti.

Ritiene invece il tribunale che non siano strumentali al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa le misure definite "atipiche" richieste, essendo la Società già adeguatamente protetta dalle misure tipiche previste dal primo comma e dagli effetti del quarto e quinto comma dell' art. 18 CCII. Il divieto di proporre azioni monitorie e di intimare il pagamento di somme, oltre che di instaurare procedimenti ex art. 38, CCII, costituisce una compromissione del diritto di azione dei creditori che non trova adeguato bilanciamento nelle esigenze di protezione dell'impresa. Ciò, a maggior ragione, dal momento che alcuna azione individuale o esecutiva può essere esperita in danno della società per tutta la durata delle misure, neutralizzandosi, di fatto, qualsiasi iniziativa giudiziale che i creditori vogliano intraprendere. Stesse considerazioni valgono per l'inibizione in ordine alla possibilità di depositare istanza di apertura della liquidazione giudiziale, anche in considerazione della circostanza che, ai sensi dell'art. 18 comma 4, C.C.I.I., dalla pubblicazione dell'istanza vi è l'inibizione della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale.

In definitiva, devono confermarsi le misure protettive di cui ai punti i), ii) v) vi) indicate a pag 13 del ricorso introduttivo.

Con riferimento alle misure cautelari richieste appaiono necessarie talune precisazioni. Come detto, accanto alle misure protettive il legislatore ha previsto anche misure cautelari, la cui principale caratteristica, in assenza di altra specifica indicazione, è l'atipicità, caratterizzandosi nel loro contenuto per la loro effettiva strumentalità rispetto al buon esito delle trattative, che costituisce lo scopo della procedura.

Ciò posto, appare strumentale al buon esito della procedura il divieto temporaneo per gli istituti bancari di escutere la garanzia di MCC, in quanto, da un lato, l'istituto di credito non avrebbe più alcun interesse alla prosecuzione delle trattative ( avendo ottenuto la soddisfazione del proprio credito), dall'altro, a seguito della surroga di MCC, vi sarebbe nel passivo societario un nuovo credito privilegiato con necessità di revisione delle previsioni finanziarie del piano.

Infine, quanto alla durata delle misure protettive, si ritiene congrua la misura di 120 giorni, visti il numero dei creditori e la necessità del tempo occorrente al rinvenimento di nuova finanza e di potenziali acquirenti.

Quanto ai provvedimenti cautelari, l'efficacia degli stessi decorre dalla data della pronuncia dell'ordinanza e termina con la scadenza delle misure protettive.

PQM

Letti gli artt. 18 e ss C.C.I.I., a parziale accoglimento dell'istanza depositata da XXXXXXXXXX

**CONFERMA**

le misure protettive richieste, con la conseguenza che:

- dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa e sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività, né di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali all'attività;

– dal giorno della pubblicazione dell'istanza e per i successivi 120 giorni, non può essere pronunciata nei confronti dell'impresa ricorrente sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;

- dal giorno della pubblicazione dell'istanza e per i successivi 120 giorni non è consentito ai creditori della società di rifiutare unilateralmente l'esecuzione dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori;

dispone il divieto agli Istituti di credito indicati in ricorso di escutere la garanzia presso Medio Credito Centrale per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

Si comunichi.

Trani, 2 marzo 2026

*La Giudice*

*Dott.ssa Maria Azzurra Guerra*

Trani, 02/03/2026

*La Giudice*  
*Dott.ssa Maria Azzurra Guerra*